

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(CAPO III D. LGS.507/93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

DC. 29 del 05.06.1995 - 80 del 21.11.1996 - 22 del 21.02.00 - 14 del 24.03.2005
- DC 9 del 27.03.06

ART. 1 -OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 -SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
ART. 3 -PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA
ART. 4 -ESCLUSIONI DALLA TASSA
ART. 5 -LOCALI TASSABILI
ART. 6 -AREE TASSABILI
ART. 7 -LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI ED AREE SCOPERTE DESTINATE AD ATTIVITÀ
STAGIONALI
ART. 8 -LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

TITOLO II - TARIFFAZIONE E DENUNCE

ART. 9 -OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
ART. 10 -~~DEDUZIONI~~
ART. 11 -RIDUZIONE DI TARIFFA
ART. 12 -RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO
ART. 13 -RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 14 -COPERTURA DELLE ESENZIONI E DELLE RIDUZIONI ART. 15 -GETTITO DEL
TRIBUTO
ART. 16 -TARIFFAZIONE
ART. 17 -~~CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE~~
ART. 18 -CLASSI DI CONTRIBUENZA
ART. 19 -TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
ART. 20 -DENUNCE

TITOLO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 21 -IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 22 -CONTROLLI ED ACCERTAMENTI
ART. 23 -RISCOSSIONE
ART. 24 -RICORSO
ART. 25 -RIMBORSI E COMPENSAZIONI
ART. 25 Bis - LIMITI PER RISCOSSIONE/RIMBORSI E MISURA DEGLI INTERESSI
ART. 26 -RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 27 -SANZIONI
ART. 28 -DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Numana della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 5.11.1993, di seguito indicato come "Decreto 507" e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito regolamento. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zone servite, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 3 - PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, occupi, detenga, o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:
 - quando i condomini sono due: l'aumento è del 10%;
 - quando i condomini sono dieci o più: l'aumento è del 2%;
 - quando il numero dei condomini è compreso fra i numeri due e dieci la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
4. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

5. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, o per i quali il Comune è tenuto, *per legge* ⁽¹⁾, a sostenere le relative spese di funzionamento.
⁽¹⁾ *così modificato dall'atto C.C. n. 22 del 21.12.2000*
6. Per i locali ad uso abitativo ~~affittati con mobilio~~, *dati in locazione* ⁽²⁾ la tassa è dovuta dal proprietario dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore a *due* ⁽¹⁾ anni.
⁽¹⁾ *così modificato dall'atto C.C. n. 22 del 21.12.2000*
⁽²⁾ *così modificato dall'atto C.C. n. 9 del 27.03.2006*
7. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati sparsi con area scoperta, di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, si applica per tale parte la tassa in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 4 - ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2 e dell'art. 79 del D. Lgs. n. 507/93, non è soggetta alla tassa la seguente tipologia di locali ed aree:
 - a. le centrali termiche, i locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche, vani ascensori, nonché le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili, ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. i sottotetti qualora non utilizzabili. Il sottotetto è da considerare utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto piu' alto dell'introdosso del solaio, è superiore a mt. 1.80 e quando sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
 - c. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d. le unità immobiliari prive di qualsiasi mobile o suppellettile, e prive di almeno due delle seguenti utenze : gas, acqua, luce;
 - e. i locali e i fabbricati di servizio nei fondi rustici;
 - f. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto n. 507;
 - g. gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di culto di confessione religiosa, che oltre a quella cattolica, sia ammessa dallo Stato Italiano sulla base di intese;
2. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile distinguere oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, rispetto a quella dove si producono rifiuti solidi urbani, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:
 - a) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli,
 - b) macchine agricole, elettrauto.....50%
 - c) Officine di carpenterie metalliche50%

- d) Tipografie artigiane20%
- e) Autocarrozzerie50%
- f) Falegnamerie50%
- g) Confezioni, abbigliamento in genere20%
- h) Laboratori odontotecnici e veterinari20%
- i) Laboratori di pelletteria20%
- j) Gommisti50%
- k) Locali per attività di impianti elettrici, idraulici,
- l) termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori,
- m) imbianchini50%

3. Non sono inoltre soggetti alla tassa i locali e le aree utilizzati, in via esclusiva, dalle Associazioni a carattere umanitario, senza fini di lucro di notoria benemerenzza, individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 5 - LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata strutturalmente o funzionalmente sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. la superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri; dalla superficie complessiva va detratta la frazione inferiore al mq.
3. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a. tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.), escluse stalle, fienili e le serre a terra;
 - b. tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - f. tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, in uso o detenuti da Enti pubblici -comprese le Unità Sanitarie Locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare,

- da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, dei automezzi, o depositi di materiali ,destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo),artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
 - h. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 6 - AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a parchi di divertimento, a sale da ballo all'aperto,a banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.),nonchè l'area destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
2. La superficie tassabile è misurata sul perimetro delle aree, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
3. Dalla superficie tassabile complessiva va detratta la frazione inferiore al mq.

ART. 7 - LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI ED AREE SCOPERTE DESTINATE AD ATTIVITÀ STAGIONALI.

1. Per le aree scoperte e per i locali dove si esercita un'attività di cui alle categorie n. 20 e 21 della tabella 2 a carattere stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno, la tariffa unitaria è ridotta del 30%;
2. la predetta riduzione si applica d'ufficio per le aree scoperte, in quanto per loro stessa natura possono essere utilizzate solo stagionalmente, mentre per i locali compete solo quando l'uso stagionale risulti dalla licenza o da una certificazione dell'Ufficio Commercio;
- 2 bis) si applica il 30% di riduzione anche alle attività distinte ma accessorie all'interno dei campeggi;
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata nell'anno successivo.

4 bis) in sede di prima applicazione provvederà l'Ufficio Tributi su indicazione dell'Ufficio Commercio ad applicare le riduzioni di cui al presente articolo.

ART. 8 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree soggette a tassa non vengono utilizzati, purchè risultino predisposti all'uso;
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se sono allacciati ad almeno due delle seguenti utenze: acqua, luce, gas;
3. I locali, diversi dall'abitazione e le aree si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
4. I locali, siano essi destinati ad abitazione o ad altro uso, non sono considerati predisposti all'uso, nel caso in cui intervenga un provvedimento che li dichiari rispettivamente inabitabili o non agibili.

TITOLO II TARIFFAZIONE

ART. 9 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo le tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. La tassa è determinata per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, in base alle tariffe unitarie in ragione di metro quadrato.
3. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
4. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
5. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 10 – DEDUZIONI

- ~~1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al successivo comma 2, sono computate in ragione della metà;~~
- ~~2. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio di locali od aree assoggettabili a tassa, sono computate in ragione di un quarto. (Disposizioni del 507 abrogate per legge nel 1997)~~

ART. 11 - RIDUZIONE DI TARIFFA

1. Viene accordata l'agevolazione pari al 30% della tariffa agli immobili di residenza anagrafica e che non siano comunque classificati catastalmente con categoria A1 - A7 - A8 - A9, occupati da famiglie composte da una o due persone, entrambe di età non inferiore ad anni 65 eventualmente con la presenza, in via esclusiva, di:
 - soggetti portatori di handicap;
 - invalidi per una percentuale minima del 70%;
 - soggetti che comunque non abbiano conseguito redditi per un intero anno solare.

Le condizioni per godere dell'agevolazione debbono verificarsi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tassa.

La domanda per aver diritto a tale agevolazione deve essere presentata al Comune entro il 20 gennaio dello stesso anno di applicazione della tassa e dovrà essere corredata di una

autocertificazione conformemente al modello predisposto dai competenti Uffici. **L'agevolazione viene, tuttavia, applicata d'ufficio qualora siano presenti solo soggetti di età superiore ad anni 65.**

ART. 12 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi, all'interno della zona gravata di privativa, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del tributo dovuto a partire dal bimestre successivo alla data di comunicazione all'Ufficio Tributi, sempre che il servizio non venga, nel frattempo, regolarizzato o non sia argomentata l'insussistenza dei motivi di diffida.
2. le riduzioni, da computarsi in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio, sono:
 - a) del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal regolamento del servizio di nettezza urbana;
 - b) del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
 - c) del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato regolamento.
3. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
4. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 13 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 14 - COPERTURA DELLE ESENZIONI E DELLE RIDUZIONI

1. Ai fini di cui ai precedenti articoli è istituito nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni, la cui

copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 15 - GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3, e 67, comma 3, del decreto n. 507 e, per gli anni 1994 e 1995, dall'art. 79, comma 5, dello stesso decreto e successive modificazioni e/o integrazioni.

Il costo del servizio dovrà comunque essere determinato tenuto conto dello scorporo dal costo totale del servizio di una quota pari al 5% (cinque per cento) [*integrazione approvata con atto C.C. n. 80 del 21.11.1996*]

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 50% del costo medesimo, in quanto l'Ente non si trova in condizione strutturalmente deficitaria.

ART. 16 – TARIFFE

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune di Numana sono introdotti i criteri dettati dal “Metodo Normalizzato” previsto dal D.P.R. n. 158/99 per la determinazione della tariffa della tassa.
2. La tariffa è determinata dal Comune in relazione ai costi del Servizio di Nettezza Urbana così come redatti dal Servizio Finanziario.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.
4. Il Comune, sulla base, delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato elabora il metodo per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2 del sopracitato D.P.R. 158/99.
5. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente regolamento.
6. La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale caratterizzate da un'omogenea produzione quali-quantitativa dei rifiuti urbani.
7. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.
8. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
9. Ai fini del controllo di legittimità la deliberazione deve indicare i rapporti stabiliti tra le varie tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio.
10. Le deliberazioni tariffarie divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni al Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 17 - CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

~~1) La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente art. 15, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.~~

ART. 18 - CATEGORIE DI UTENZA:

1. Al fine del calcolo della tariffa l'intero universo delle utenze del Comune viene diviso in due grandi categorie:
 - Categoria utenza domestica.
 - Categoria utenze non domestiche o attività.
2. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali le attività produttive in genere e le associazioni.

ART. 18 ter: DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA.

1. La classificazione dei locali e delle aree relative alle utenze non domestiche, in riferimento alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri di cui alla tabella n. 2 allegata al presente regolamento, ai sensi del D.P.R. 158/99.
2. Per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa i coefficienti utilizzati, Kc e Kd, sono quelli indicati nella tabella n. 2.

ART. 18 quater: DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.

- 1) I locali e le aree relative alle utenze domestiche di residenza anagrafica sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
- 2) Per quanto riguarda gli immobili abitativi tenuti a disposizione la tariffa è dovuta per intero e si applica quella corrispondente ad un nucleo familiare di tre persone.
- 3) Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
- 4) La tabella n. 1, allegata al presente regolamento, indica i coefficienti Ka e Kb, che sono utilizzati rispettivamente per la determinazione della parte fissa e variabile della tariffa.
- 5) Tali coefficienti saranno aggiornati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

ART. 18 quinquies: ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento viene effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte.

2. Nel caso di attività distintamente classificata svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
3. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

ART. 19 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. È istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diverrà esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
In assenza del titolo costituito della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree, con arrotondamento ad un euro per le somme inferiori.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche del regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
5. Si considerano produttive di rifiuti al fine della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
6. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 20, comma 7[^].
7. Il minimo per la riscossione spontanea della TARSU giornaliera è di € 1,00 . ⁽¹⁾

⁽¹⁾ così modificato dall'atto C.C. n. 10 del 26.03.2007

ART. 20 – DENUNCE

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. La denuncia è redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. Qualsiasi variazione ha effetto a partire dall'anno successivo.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
6. L'Ufficio Tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
7. Qualora si tratti delle occupazioni o detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera del precedente art. 19, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzare per l'occupazione, mediante versamento diretto.
8. Le denunce di cessazione devono contenere gli elementi minimi per identificare uno dei nuovi soggetti passivi della tassa. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *comma aggiunto con atto C.C. n. 22 del 21.12.2000*

TITOLO III

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 21 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un Funzionario designato dalla Giunta Municipale ed il nominativo dovrà essere comunicato al Ministero della Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla nomina;
2. A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

ART. 22 -CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune, tramite l'ufficio Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento;
2. In caso di infedele o incompleta denuncia l'Ufficio Tributi emette avviso di accertamento in rettifica per l'anno in corso ed i cinque ⁽¹⁾ anni precedenti;
3. In caso di omessa denuncia viene emesso avviso d'accertamento d'ufficio per l'anno in corso ed i cinque anni precedenti.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile e devono contenere tutti gli elementi e dati riferiti alla tassazione, compreso l'organo presso il quale può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe, non comportano obbligo di notifica al contribuente di nuovo avviso di accertamento.
6. Il Comune, ai fini del controllo di cui all'articolo precedente, ha diritto di:
 - a) richiedere l'esibizione di copie di atti (ad esempio contratto di locazione);
 - b) richiedere notizie e/o invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari dei locali, a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni in merito;
 - c) accedere nei locali ai fini della misurazione e rilevazione della destinazione d'uso, in caso di mancato adempimento di cui alle precedenti richieste, con appartenenti al Corpo di Polizia Municipale o tramite propri dipendenti muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
8. I poteri di cui ai precedenti punti sono validi anche per gli accertamenti in caso di richieste di agevolazioni o di cessazioni di utenza.

⁽¹⁾ così modificato dall'atto C.C. n. 10 del 26.03.2007

ART. 23 –RISCOSSIONE

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 il Comune provvederà alla riscossione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani. Tale riscossione avverrà mediante c/c postale intestato al Comune di Numana – T.R.S.U. – Servizio tesoreria, i versamenti potranno essere effettuati presso le agenzie postali o presso la Tesoreria Comunale, presso l'Ufficio Tributi mediante procedura POS Bancomat non

appena attivato, ⁽¹⁾ ma anche presso la propria banca previa domiciliazione sul conto corrente. La riscossione avverrà in tre rate bimestrali con scadenza 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, se tali date cadono in giorno festivo il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Circa un mese prima della scadenza della prima rata saranno inviati 4 bollettini: uno per la prima rata, uno per la seconda rata, uno per la terza rata e un altro contenente il saldo nel caso si opti per il pagamento in un'unica soluzione che dovrà avvenire entro la scadenza della prima rata. ⁽¹⁾

2. Gli importi o maggiori importi derivanti da denunce originarie avvenute dopo l'invio dei bollettini relativi all'anno di competenza verranno inviati per il pagamento alle seguenti scadenze: 31 ottobre, 31 **novembre (dicembre)**.
3. Il Comune provvederà a versare direttamente, alla Tesoreria dell'Ente Provincia, il 5% (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente); tale operazione avverrà senza oneri aggiuntivi a carico della Provincia e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 13/04/99 n. 112, art. 22, punto 1, comma 2.
4. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento l'Ufficio preposto procederà, previo inserimento dei versamenti effettuati mediati tutti i canali di cui al comma 1, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata a.r. Detto sollecito dovrà indicare il termine di **15 (30)** giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento nonché l'avvertimento dell'applicazione **degli interessi di mora (della sanzione del 30% per omesso/insufficiente versamento ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/97)**, nel caso in cui non si proceda al versamento. ⁽¹⁾
5. **Gli importi rimasti insoluti verranno iscritti a ruolo con le procedure di cui al d.L.gsvo 112/99 e affidate al Concessionario della Riscossione salvo quanto previsto al comma successivo.**
6. **Qualora l'Ufficio sia in grado da un punto di vista organizzativo, di svolgere l'intero ciclo della riscossione potrà, dopo l'invio dei solleciti di pagamento, anziché affidarsi al Concessionario, procedere al controllo dei pagamenti effettuati entro sei mesi dall'ultima data di scadenza dei pagamenti di cui ai punti 1 e 2. In caso di mancato versamento verrà emesso un avviso di accertamento per omesso/insufficiente pagamento.** ⁽¹⁾

Detto avviso dovrà contenere i seguenti dati:

- a. Nome e cognome del contribuente;
- b. Codice fiscale;
- c. Domicilio fiscale;
- d. Oggetto dell'avviso;
- e. Termine di pagamento: 60 ⁽¹⁾ giorni dalla data di notifica;
- f. Ingiunzione fiscale per somme non pagate *con applicazione della sanzione, degli interessi e delle spese di notifica;* ⁽¹⁾
- g. Procedure per la presentazione eventuale istanza di ricorso.

⁽¹⁾ così modificato dall'atto C.C. n. 10 del 26.03.2007

ART. 24 – RICORSI

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere, in base alle disposizioni dei Decreti legislativi n.ri 545 e 546 del 31.12.1992, alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso.

ART. 25 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Nei casi di cui all'art. 75 del richiamato Decreto 507 e nei modi e nei tempi stabiliti dallo stesso, l'Ufficio Tributi dispone la rettifica del bollettino di c.c.p.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata e deve avere allegata la prova dell'avvenuto pagamento di quanto chiesto.
3. Eventuali rimborsi dovuti in conseguenza a rilievi di legittimità formulati dal Ministero su atti deliberativi inerenti tariffe, sono effettuati mediante compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo.
4. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del solo tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi purchè non sia intervenuta decadenza del rimborso. ⁽¹⁾
5. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al punto precedente deve presentare, entro il termine massimo di 15 giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente ;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento distinti per anno d'imposta;
 - l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione. ⁽¹⁾
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ così modificato dall'atto C.C. n. 10 del 26.03.2007

ART. 25 BIS – LIMITI PER RISCOSSIONI E RIMBORSI E MISURA DEGLI INTERESSI

⁽¹⁾

1. In considerazione delle attività istruttoria e di verifica che l'Ufficio Tributi effettua per addivenire alla riscossione della tassa e relativi oneri di riscossione, non si fa luogo all'accertamento ed alla riscossione del credito in capo allo stesso soggetto nell'ambito dello stesso esercizio finanziario qualora l'ammontare dovuto non superi € 15,00.
2. Il succitato limite si intende riferito anche agli importi complessivi relativi a sanzioni e/o interessi gravanti sul tributo, quando dovuti e se da versare distintamente dal tributo stesso.
3. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme di importi non superiori al limite di cui sopra
4. Nelle ipotesi di cui sopra l'Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di atti di accertamento, alla riscossione coattiva e non da seguito alle istanze di rimborso.
5. La disposizione di cui al comma 1. non si applica qualora il credito tributario, comprensivo di eventuali sanzioni od interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio.
6. Fino al 31 dicembre 2006 si applica l'interesse annuo del 5%. A partire dal primo gennaio 2007 l'interesse è stabilito nella misura di 2 punti percentuali superiori al tasso legale civilistico.

⁽¹⁾ così aggiunto dall'atto C.C. n. 10 del 26.03.2007

ART. 26 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. **Nel caso in cui l'Ufficio abbia provveduto con le modalità di cui all'art. 22 comma 6**, la riscossione coattiva delle somme non pagate si effettua mediante le procedure previste per l'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 27 -SANZIONI

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.
2. Per incompleta denuncia s'intende quella che non comprende tutti i singoli cespiti tassabili a carico del soggetto passivo, sia locali che aree scoperte.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsti dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

1 Determinazione della tariffa di riferimento

La tariffa di riferimento coprirà tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetterà la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + I_{pn} - X_n) + C_{kn}$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento,

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente,

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

I_{pn} = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

C_{kn} = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2 Definizione delle componenti di costo della tariffa di riferimento

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

- Costi operativi di gestione CG suddivisi in costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.
- Costi comuni CC
- Costi d'uso del capitale CK,

3 Costi operativi di gestione

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

- Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL)
- Costi di raccolta e trasporto R.U. (CRT)
- Costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS)

Altri costi (AC)

Nei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata sono riferiti a

- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR)

In quest'ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

4 Costi comuni

Nei costi comuni (CC) sono compresi:

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC)
- Costi generali di gestione (CGG)
- Costi comuni diversi (CCD)

5 Costi d'Uso del Capitale CK

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito

$$(C_{k_n} = Amm_n + Acc_n + R_n).$$

La remunerazione del capitale investito dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:

$$R_n = r_n(KN_{n-1} + I_n + F_n) \text{ ove}$$

r_n è il tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette),

I_n gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento,

F_n il fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e realizzati.

6 Calcolo tariffa binomia

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile

$$\Sigma TF = \Sigma TF + \Sigma TV$$

7 Parte fissa

La parte fissa ΣTF coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

8 Parte variabile

La parte variabile ΣTV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza che sono misurati da parte dell'Azienda mediante indagine sperimentale e con l'ausilio di metodi parametrici statistici.

9 Tariffa utenza domestica

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1. Dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. In fase di prima applicazione il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti si tiene conto delle modalità di cui all'art. 18 quater comma 2 del presente Regolamento.

La quota fissa pertanto è ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m² per la superficie dell'utenza in m² corretta secondo un coefficiente di adattamento K_a , secondo la:

$$TFd(n, Sr) = Quf \cdot Sr \cdot Ka(n)$$

dove TFd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n componenti e superficie dei locali pari a Sr mentre Quf è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per K_d prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €/kg per un coefficiente di adattamento K_b per il costo unitario secondo la seguente espressione

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

ove TVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare, Cu il costo unitario in €/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da quest'ultime. Quv è la quota unitaria data dal

rapporto tra quantità dei totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di adattamento Kb

$$Q_{uv} = Q_{tot} / (nN(n) \cdot K_b(n))$$

con Q_{uv} quantità totale rifiuti $N(n)$ numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare $K_b(n)$ coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I coefficienti di produzione sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

10 Tariffa per le utenze non domestiche o attività

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i dati determinati attraverso procedure statistiche indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati emersi da un'analisi territoriale mediante gli indicatori di cui alla tabella in appendice.

Si precisa che le tabelle del DPR 158/99 utilizzate sono quelle riferite a Comuni superiori a 5.000 abitanti in quanto il flusso di presenze annuali nel Comune di Numana supera le 83.000 unità così come emerge da dati statistici dell'Ufficio Attività Produttive.

La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €/m² per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la:

$$T_{Fnd}(ap, Sr) = Qu_{ap} \cdot Sr \cdot K_c(ap)$$

dove $T_{Fnd}(ap, Sr)$ è la quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr ; Qu_{ap} è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime; Sr la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva e K_c il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Vedi tabella di appendice).

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione K_d secondo la seguente espressione:

$$T_{Vnd}(ap, Sr) = Cu \cdot Sr \cdot K_d(ap).$$

Dove con $T_{Vnd}(ap, Sr)$ è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr , con Cu il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con $K_d(ap)$ il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività in kg/m². (Vedi tabella 2)

Tabella N. 1

Coefficienti per lo sviluppo della tariffa domestica

Numero dei componenti familiari	Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,82	1,00
2	0,92	1,80
3	1,03	2,10
4	1,10	2,40
5	1,17	2,90
6 o più	1,21	3,40

Tabella N. 2 Coefficienti o indici produttività delle utenze non domestiche

Tipologia attività	Kc: Coefficiente potenziale produzione	Kd: produzione in kg/m² anno per l'attribuzione parte variabile della tariffa
Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,61	5,65
Cinematografi e teatri	0,46	4,25
Aree scoperte e parcheggi	0,52	4,80
Aree adibite a campeggi, distributori carburanti	0,74	6,78
Stabilimenti balneari	0,45	4,11
Esposizioni autosaloni	0,56	5,12
Alberghi con ristorazione	1,08	9,95
Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere	0,75	7,80
Case di cura e riposo, carceri, collegi	0,89	8,21
Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori	1,47	13,55
Banche ed istituti di credito	1,47	13,55
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,22	11,26
Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze	1,22	11,26
Banchi di mercato di beni durevoli	1,59	14,64
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,12	9,66
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	0,99	9,10
Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista	1,26	11,58
Attività industriali con stabilimenti di produzione	0,89	8,20
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,88	8,10
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93
Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	2,45	22,55
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	13,72
Plurilicenze alimentari e miste, produttori di vino	1,49	13,70
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,	4,23	38,90
Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	1,47	15,86
Banchi di mercato di generi alimentari	5,03	46,25
Discoteche, night club, sala giochi	1,00	8,50